

# Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>

*decide:*

I

La legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 61b*

### **Capitolo 2: Approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sui trattati intercantionali e sui trattati di Cantoni con l'estero**

*61b* Atti legislativi cantonali

<sup>1</sup> Se una legge federale lo prevede, le leggi e le ordinanze dei Cantoni devono essere presentate alla Confederazione per approvazione; sono valide solo se approvate.

<sup>2</sup> I dipartimenti accordano l'approvazione in casi non litigiosi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale decide nei casi litigiosi. Può concedere l'approvazione anche con riserva.

*Art. 61c* Accordi intercantionali o di Cantoni con l'estero (nuovo)

<sup>1</sup> I Cantoni (quelli che concludono l'accordo) informano la Confederazione sugli accordi che concludono con altri Cantoni o con l'estero. Se si tratta di accordi con l'estero, informano la Confederazione prima di concluderli.

<sup>2</sup> Sono esclusi dall'obbligo di informazione gli accordi che:

- a. servono all'esecuzione di accordi di cui la Confederazione è già a conoscenza; oppure
- b. si rivolgono in primo luogo alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

RS ...

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 172.010

2001-.....

<sup>3</sup> La Confederazione pubblica gli accordi su cui è stata informata nel Foglio federale.

<sup>4</sup> Il dipartimento competente esamina se un accordo contravviene al diritto o agli interessi della Confederazione o ai diritti di altri Cantoni (Cantoni terzi). Entro due mesi a partire dalla notifica di cui al capoverso 3 comunica il risultato di questa valutazione ai Cantoni che partecipano all'accordo. I Cantoni terzi comunicano ai Cantoni che concludono l'accordo le eventuali obiezioni entro lo stesso periodo di tempo.

<sup>5</sup> In caso di obiezioni, il dipartimento ed i Cantoni terzi cercano di risolverle di comune accordo con i Cantoni che concludono l'accordo.

<sup>6</sup> Quando non si raggiunge un accordo, il Consiglio federale ed i Cantoni terzi possono sollevare opposizione presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 3.

#### *Art. 62 Disposizioni complete*

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i particolari della procedura di approvazione di atti legislativi cantonali e della procedura di informazione nei confronti della Confederazione sugli accordi intercantionali e sugli accordi di Cantoni con l'estero.

## II

La legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> è modificata come segue:

#### *Art. 74 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e in caso di opposizione ad accordi intercantionali o di Cantoni con l'estero.

#### *Titolo prima dell'art. 129a (nuovo)*

### **Capitolo 8:**

### **Procedura in caso di opposizione contro accordi intercantionali o di Cantoni con l'estero.**

#### *Art. 129a (nuovo)*

<sup>1</sup>Se il Consiglio federale solleva opposizione contro un accordo intercantionale o di Cantoni con l'estero, inoltra all'Assemblea federale una domanda di approvazione.

<sup>3</sup> RS 171.10

---

<sup>2</sup> Se un Cantone solleva opposizione, la commissione competente inoltra una domanda di approvazione al Consiglio che si è occupato per primo della questione.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.